

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144
Bellinzona, 24 aprile

18/2018

Decreto del Consiglio di Stato che proroga il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD) e rende di obbligatorieta generale alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2020

(del 7 marzo 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la domanda del 5 dicembre 2017 delle parti contraenti intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2016 che conferisce carattere obbligatorio generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD) e a rendere di obbligatorieta generale alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2020;

richiamate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 03 del 9 gennaio 2018 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 11 del 17 gennaio 2018;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL);

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda del 5 dicembre 2017 delle parti contraenti intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2016 relativo al conferimento dell'obbligatorieta generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD) e a conferire obbligatorieta generale ad alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2020, è accolta.

2. L'obbligatorietà è conferita alle disposizioni del CCL, allegate al presente decreto, evidenziate in grassetto, mentre le modifiche contrattuali sono sottolineate.
 3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
 4. Le disposizioni contrattuali da dichiarare di obbligatorietà generale e oggetto della presente proroga sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d'ambo i sessi, apprendisti compresi, impiegati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
 5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
 6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
 7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2020.
8. Comunicazione:
– all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch).

Bellinzona, 7 marzo 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
l'11 aprile 2018.

Allegato

4.2

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno avente forma giuridica di associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS, senza scopo di lucro. La commissione è composta da otto membri e da quattro supplenti. Quattro membri e due supplenti sono designati dai contraenti che rappresentano i datori di lavoro. Gli altri quattro membri e gli altri due supplenti sono invece designati dai contraenti che rappresentano i disegnatori.

4.3

Il funzionamento della commissione paritetica professionale è precisato in un apposito regolamento.

Art. 5 Collegio arbitrale (Appendice 1)

È costituito un collegio arbitrale quale istanza di ricorso contro le decisioni della commissione paritetica e quale istanza competente a decidere le vertenze non risolte dalla commissione paritetica.

Esso è composto di tre membri e cioè di un presidente designato dal presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino e di due membri, designati rispettivamente da ogni parte contraente.

Il presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente e ogni parte contraente un supplente del membro da essa designato; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.

I componenti del collegio arbitrale ed i loro supplenti rimangono in carica tre anni; il loro incarico può essere rinnovato.

Il giudizio è pronunciato a maggioranza. Un regolamento speciale, parte integrante del presente contratto, stabilisce il funzionamento del collegio e la procedura da seguire nell'istruzione e nelle decisioni delle controversie.

Il collegio può adossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura.

Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto.

La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il collegio arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente. Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte o in base agli atti.

Il collegio apprezza liberamente i fatti, può assumere d'ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Il termine per ricorrere al collegio arbitrale è di 30 giorni.

I membri del collegio sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante l'istruzione delle vertenze.

16.1

Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).

Appendice 1

Procedura davanti al Collegio arbitrale

Art. 1 Registrazione atti

I ricorsi e le proposte di multa sono registrati e numerati in ordine cronologico; nel registro sono indicate le date della presentazione e della decisione.

Art. 2 Procedura in generale

La procedura è scritta o orale.

È facoltà del Collegio di chiedere osservazioni scritte oppure di convocare le parti a una discussione orale.

Esso può convocare le parti a una discussione orale dopo la presentazione delle osservazioni scritte.

Procedura orale

Art. 3 Citazione

La citazione è spedita almeno sette giorni prima della discussione ed è firmata dal presidente.

Essa indica la conseguenza della mancata comparsa.

Art. 4 Comparsa

Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore.

Art. 5 Discussione

La discussione è diretta dal presidente.

Nei casi di ricorso espongono le loro ragioni prima il ricorrente e poi la controparte; il presidente può invitare ad esporre il proprio punto di vista anche il rappresentante della commissione paritetica cantonale.

Nei casi di proposte di multa espongono le loro ragioni prima il ricorrente e poi il rappresentante della commissione paritetica cantonale.

Sono ammesse la replica e la duplica.

Art. 6 Conseguenza della mancata comparsa

Se una parte non compare il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte.

Art. 7 Verbale

Il verbale della discussione contiene :

- il, nome, il cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, il cognome e domicilio del ricorrente, della controparte e del rappresentante della commissione paritetica cantonale;
- le date del ricorso e della decisione impugnata;
- i punti in questione che devono essere giudicati;
- il termine entro il quale in giudizio deve essere pronunciato;
- le prove chieste dalle parti;
- le ragioni delle parti, succintamente indicate.

Il verbale è firmato dai componenti e dai membri del Collegio.

Procedura scritta

Art. 8 Termine

Ricevuto il ricorso o la proposta di multa, alla parte non ricorrente e alla commissione paritetica è assegnato un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 9 Termine alla controparte

Ricevute le osservazioni scritte, alla controparte è assegnato un termine di almeno dieci giorni per le contro osservazioni.
È ammessa la duplica.

Art. 10 Conseguenza della mancata presentazione dell'atto scritto

Se il termine assegnato decorre infruttuosamente, il collegio pronuncia il suo giudizio. L'ordinanza con la quale si assegna il termine, in conformità degli art. 8 e 9, deve indicare le conseguenze della mancata tempestiva presentazione dell'atto scritto.

Art. 11 Relatore

In casi particolarmente complessi, il presidente può designare un membro relatore.

Art. 12 Prove

Le parti possono produrre nuovi documenti e indicare nuove prove. Il Collegio decide sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Art. 13 Potere d'esame. Indagine d'ufficio

Il Collegio apprezza liberamente i fatti, decide a termini di equità e può assumere d'ufficio tutte le prove che reputa necessarie e utili.

Art. 14 Assunzione delle prove

Le parti possono essere citate all'udienza durante la quale sono assunte le prove ammesse.

L'interrogazione del testimone è diretta da presidente del Collegio; le parti possono porre domande.

Dall'assunzione delle prove vien tenuto un succinto verbale.

Art. 15 Giudizio

Il giudizio è pronunciato a maggioranza, dopo la deliberazione collegiale dei membri del Collegio.

Essa contiene :

- la data;
- il nome, cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, cognome e domicilio del ricorrente;
- la data della decisione impugnata;
- la data della discussione;
- le domande delle parti;
- i punti in questione;
- una breve motivazione;
- il dispositivo.

Il giudizio è firmato dal presidente e dai membri del Collegio.

Art. 16 Notificazione del giudizio

Il giudizio è notificato al ricorrente, alla controparte e ai loro rappresentanti e alla commissione paritetica cantonale.

Una copia di ogni giudizio è conservata dal Collegio.

Art. 17 Restituzione dei documenti

I documenti presentati dalle parti o richiesti a terzi sono restituiti entro dieci giorni.

Art. 18 Modo di intimazione

Le citazioni e il giudizio sono intimati alle parti per mezzo di lettera raccomandata.